



Citta' di Venezia
Direzione Progetti Strategici, Ambientali, Politiche Internazionali e di Sviluppo
Settore Progetti Strategici e Ambiente
Servizio Programmazione Pulizia della Città, Osservatorio Naturalistico ed Ambientale

Venezia, .
Prot. n.

ORDINANZA n.

OGGETTO: misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi termici, combustioni all'aperto e spandimenti dei liquami zootecnici. Stagione 2020 - 2021 **Periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga critico, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva - superano il valore limite di 50 µg/m³ ;

il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale ha evidenziato altresì che il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, cardiovascolare, ect;

Direttore Marco Mastroianni
Responsabile del Servizio e del Procedimento: Cristiana Scarpa
Responsabile dell'Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia - San Marco 4023- 30124 - Venezia
ambiente@pec.comune.venezia.it - www.comune.venezia.it

Considerato che:

con Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori inquinanti;

il Comune di Venezia rientra nell'Agglomerato Venezia IT0508;

la Commissione europea ha avviato pertanto delle procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;

la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;

con Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 è stata approvata il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" che interessa le regioni di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte;

con Delibera di Giunta comunale n. 240/2017 è stato recepito da parte del Comune il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto - del 11 agosto 2020 sono state illustrate le misure di risanamento previste nell'"Accordo Padano" da modularsi in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV e nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:

- combustione di biomassa per il riscaldamento civile
- trasporti;
- agricoltura.

in data 25 settembre 2020 si è tenuto un incontro del Tavolo Tecnico Zonale presieduto e coordinato dalla Città metropolitana durante il quale è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito geografico individuato dall'Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende oltre a Venezia i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè e Spinea, e anche le aree urbane dei capoluoghi dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 quali Chioggia e San Donà;

durante il TTZ sono stati recepiti i contenuti del verbale CIS relativo alla riunione del 11 agosto 2020;

Rilevato che

le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel

Direttore Marco Mastroianni
Responsabile del Servizio e del Procedimento: Cristiana Scarpa
Responsabile dell'Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia
ambiente@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it

dettaglio il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

- nessun allerta – verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) della concentrazione di PM10;
- livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, del valore del valore limite giornaliero ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni antecedenti;

la stazione di riferimento per il Comune di Venezia è Bissuola;

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso invierà ai Comuni della Città Metropolitana una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi, che verrà diramata dal Comune tramite un comunicato stampa e pubblicata nel sito istituzionale;

le misure temporanee da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e giovedì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo secondo le modalità operative indicate nell'allegato A alla DGC n. 356 del 30/12/2020;

Considerato che la Giunta comunale con la DGC n. 356 del 30/12/2020 ha dato mandato ai Settori competenti di provvedere all'attuazione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, attraverso una specifica Ordinanza dirigenziale;

Visti:

il D.lgs 155/2010 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";

il DPR n. 74/2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005*", in particolare l'art. 5 comma 1;

la DGRV n. 122 del 27 febbraio 2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali;

la DGRV n. 1908 del 29 novembre 2016 relativa alla classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;

il decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;

Direttore Marco Mastroianni
Responsabile del Servizio e del Procedimento: Cristiana Scarpa
Responsabile dell'Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia
ambiente@pec.comune.venezia.it - www.comune.venezia.it

l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DISPONE

Nel periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 marzo 2021:

1. La riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti...) alimentati a combustibili liquidi o solidi.

2. La limitazione della temperatura misurata (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili

a 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).

E' FATTO DIVIETO

Nel periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 marzo 2021:

3. In caso di nessun allerta – livello verde:

- di effettuare combustioni all'aperto (previsto ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere.
- di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017;

4. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio:

- di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017;
- (in aggiunta al divieto previsto al punto 3) di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale o coorganizzate con la stessa;
- di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale,

Direttore Marco Mastroianni
Responsabile del Servizio e del Procedimento: Cristiana Scarpa
Responsabile dell'Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia
ambiente@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it

impedimento di rilasciare le relative deroghe.

5. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso:

- di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017;
- (in aggiunta al divieto previsto al punto 3) di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale o coorganizzate con la stessa;
- di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.

RACCOMANDA

l'utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato di classe A1 UNI EN ISO 17225-2 (ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera D del D.lgs 152/2006).

RICORDA

che è fatto divieto, a partire da dicembre 2017, di utilizzare generatori inferiori a 2 stelle e di installare generatori inferiori a 3 stelle e da gennaio 2020 di utilizzare generatori inferiori a 3 stelle ed di installare generatori inferiori a 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017;

INVITA

la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti, limitando l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;

le attività commerciali e assimilabili a mantenere chiusi, ovvero in apertura manuale, i battenti degli accessi al pubblico;

revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981. Il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurare l'efficacia.

DISPONE INOLTRE CHE

Direttore Marco Mastroianni
Responsabile del Servizio e del Procedimento: Cristiana Scarpa
Responsabile dell'Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia
ambiente@pec.comune.venezia.it - www.comune.venezia.it

il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio;

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale;
- ULSS competente per territorio;
- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Regione Veneto
- Città metropolitana di Venezia.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

*IL DIRETTORE**
Avv. Marco Mastroianni

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,*

Direttore Marco Mastroianni
Responsabile del Servizio e del Procedimento: Cristiana Scarpa
Responsabile dell'Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia
ambiente@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679
(nota informativa su www.comune.venezia.it)